



**TRIBUNALE di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Monocratico

dr. Giuseppe De Tullio

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 2159/2018 R.G.A.C.

TRA

1
[redacted], p.i. [redacted] 1,
in persona del legale rappresentante p.t.,
[redacted] c.f. [redacted]

rappresentati e difesi dall'avv. Orlando Sasso (c.f. SSSRND74L30A489T)
p.e.c. orlando.sasso@avvocatiavellino.pec

OPPONENTI

E

[redacted] **l soc. coop.,**
c.f. e p.i. [redacted], in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall' [redacted] (c.f. [redacted])

p.e.c. fabiodedonato@pec.it

OPPOSTA

a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'8.5.2019,

Non può trovare accoglimento la contraria argomentazione sollevata dalla Banca di _____, secondo cui si tratta di una clausola che prevede una competenza "asimmetrica", nel senso che il foro esclusivo opera soltanto per le controversie intraprese dalla mutuataria e dai garanti (Costruzioni s.r.l.) ed _____ ma non per quelle avviate da essa banca. La clausola in questione, infatti, non prevede tale opzione, in favore della Banca di _____, poiché il foro esclusivo, pattuito con l'art. 14 del contratto, è efficace indistintamente nei confronti di tutti i contraenti e non contiene alcuna deroga a favore della mutuante. Non si tratta, pertanto, di una clausola di competenza "asimmetrica". Infatti, la clausola di competenza asimmetrica ricorre allorché il foro convenzionale viene pattuito a favore di una parte sola la quale, pertanto, ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto. Tuttavia, nel contratto di mutuo in scrutinio tale condizione non sussiste.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale di Avellino, in favore del Tribunale di Benevento.

Va fissato termine di tre mesi dalla comunicazione di questa ordinanza, per la riassunzione della causa, avanti al giudice dichiarato competente (art. 50 cod. proc. civ.).

La declaratoria di incompetenza comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 420/2018 del 21.3.2018, pubblicato il 23.3.2018 (n. 749/2018 RG).

§ - II

Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), e vanno poste a carico della Banca di _____, per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Orlando Sasso, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Firmato Da: DE TULLIO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbb74fb85b192efc3fe67fc76833cdf - Firmato Da: MAIELLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bf016cf0ecd021fcdc7a8804c1e
Firmato Da: DE TULLIO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbb74fb85b192efc3fe67fc76833cdf - Firmato Da: MAIELLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bf016cf0ecd021fcdc7a8804c1e

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale di Avellino, in favore del Tribunale di Benevento, sulla domanda proposta dalla Banca di _____ i, con ricorso per decreto ingiuntivo del 19.2.2018 e fissa termine di tre mesi dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Benevento;
- 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 420/2018 del 21.3.2018, pubblicato il 23.3.2018 (n. 749/2018 RG);
- 3) condanna la F _____ ri, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 380,00 per esborsi (compresi marca da bollo e contributo unificato) ed € 3.500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Orlando Sasso.

Così deciso in Avellino, in data 23.5.2019

IL GIUDICE